



**Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca**

*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ambito 23*

**Istituto Comprensivo “Maria Montessori”**

Via dei Volsci,12 – 04019 Terracina (LT) - ☎ 0773.703957, fax 0773701590

C.F.: 80005970597 – Cod. Mecc.: LTIC82900C

ltic82900c@istruzione.it – ltic82900c@pec.istruzione.it

[www.icmontessoriterracina.gov.it](http://www.icmontessoriterracina.gov.it)

Documento protocollato digitalmente come da segnatura in allegato.

Terracina, 13/11/2018

Ai Genitori  
 Al Personale  
 Al Sito web

**OGGETTO: ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2019/2020 – SCADENZE E ISTRUZIONI OPERATIVE**

**1. Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia**

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata **ESCLUSIVAMENTE in formato cartaceo, con domanda da presentare alla Segreteria dell’Istituto, dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019**, attraverso la compilazione del **Modello A** allegato alla presente circolare (alla domanda andrà allegata copia del codice fiscale del minore). All'atto dell'iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano anche il **Modello B**, relativo alla scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica.

Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l'attenzione sull'attuazione delle misure previste dall'articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", con particolare riguardo al comma 5 che recita **“Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 (documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse) nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione ... omissis...”**

**Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.**

Ai sensi dell'art. 24 del DPR 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa **tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell' anno scolastico di riferimento** (per l'anno scolastico 2019/2020 entro il 31 dicembre 2019).

Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambini **che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020**. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2020.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2019, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto.

L'ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DPR 89/2009:

- alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell' accoglienza.

L’Istituto Comprensivo “Maria Montessori” comprende i seguenti **PLESSI** di scuola dell’infanzia:

SEDE	INDIRIZZO	GIORNI	ORARI
<b>Delibera</b>	Via Delibera s.n.c.	Lunedì - Venerdì	<b>8.30 – 16.30</b> (Tempo pieno)
			<b>8.30 – 13.30</b> (Tempo breve)
<b>Aldo Moro</b>	Via Don Orione s.n.c.	Lunedì - Venerdì	<b>8.00 - 16.00</b> (Tempo pieno)
<b>Francesco Lama</b>	Via Don Orione s.n.c.	Lunedì - Venerdì	<b>8.00 - 16.00</b> (Tempo pieno)

I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale sono tenuti ad individuare nel modulo il plesso e l’articolazione dell’orario settimanale prescelti.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2017, sulla base dei criteri e sub criteri definiti dal

Consiglio di Istituto e disponibili sul sito web. La scuola comunicherà, per iscritto, agli interessati l'eventuale mancato accoglimento delle domande.

## 2. RESPONSABILITA' GENITORIALE

Il modulo di iscrizione recepisce le nuove disposizioni del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare agli articoli 316, 337-ter e 337-quater e s.m.i. riguardanti la responsabilità genitoriale<sup>1</sup>. Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, **la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori**. A tal fine nel caso in cui il modulo di domanda sia sottoscritto da un solo genitore, lo stesso dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. I dati riportati nel modulo d'iscrizione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato D.P.R.; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

## 3. CASI PARTICOLARI

- Le iscrizioni di alunni con **disabilità** devono essere perfezionate **tempestivamente** con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale.
- Le iscrizioni di alunni con **diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA)** devono essere perfezionate **tempestivamente** con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.
- Per gli alunni con **cittadinanza non italiana** si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana.
- La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della **religione cattolica** viene esercitata dai genitori, al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on line, ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line, del modello disponibile sul sito web dell'Istituto e presso la Segreteria. La scelta ha valore per l'intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

## 4. SUPPORTO OPERATIVO

Il personale della Segreteria dell'Istituto, è a disposizione delle famiglie per ogni eventuale supporto alla formalizzazione della procedura di iscrizione, **previo appuntamento telefonico al numero 0773-703957**.

Al fine di ottimizzare i tempi di completamento della procedura, le famiglie, **prima di recarsi in Segreteria**, sono invitate a stampare e compilare in ogni sua parte il modulo disponibile sul sito Web.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Barbara Marini**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*

---

<sup>1</sup> **Art. 316, comma 1 - Responsabilità genitoriale**

*Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, de/ie inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.*

**Art. 337-ter, comma 3 - Provvedimenti riguardo ai figli**

*La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e al/a scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente al/e decisioni di questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.*

**Art. 337-quater, comma 3 - Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso**

*Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi al/e condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'oro interesse.*